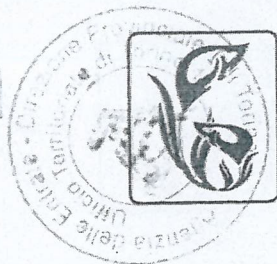


01106

05 LUG. 2019



Associazione
Italiana
trapiantati di
fegato
bimbi
onlus

aitf bimbi
onlus

c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Torino



Andata nulla la prima convocazione

In data 27 giugno 2019

alle ore 13.00

presso presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita nella nostra sede al
secondo piano (percorso D)

in piazza Polonia 94

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
seguente

CENTRO SERVIZI VOLTO

22.07.19 130538

PROTOCOLLO IN ARRIVO

ORDINE DEL GIORNO

**modifiche statutarie ai fini degli adempimenti del D.Lgs 03/07/2017 n° 117
(art 101, comma 2)**

Il presidente Laura Cancedda dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da
segretario la sig.ra Daria Anna Piccinin.

Il presidente constata che sono presenti 29 soci, di cui 13 in proprio e 16 per
delega.

Il presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai
sensi dello Statuto vigente.

Il presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto
sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art 101,
comma 2) e, più specificatamente, per l'applicazione delle norme vigenti ai fini
e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del registro regionale del volontariato del
Piemonte.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di
mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il presidente accerta che i soci favorevoli al nuovo Statuto sono n. 29; contrari
n. 0; astenuti 0.

Il presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di
conservare agli atti come allegato "A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Piazza Polonia, 94 Torino - Tel. 011 3135001 - Cell. 366 4747815
e-mail: aitifbimbi@libero.it - www.aitfbimbi.it - C.F. 97733920017 - IBAN IT77Z0335901600100000014645



Associazione
italiana
trapiantati di
fegato
bimbi
onlus

aitf bimbi
onlus

c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Torino



Si dà mandato al presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il presidente chiude la seduta alle ore 13.40 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Daria Anna Piccinin

Daria Anna Piccinin

Francesca Corsico

Francesca Corsico

Cristina Zampieri

Silvio Rossotti

[Signature]
[Signature]

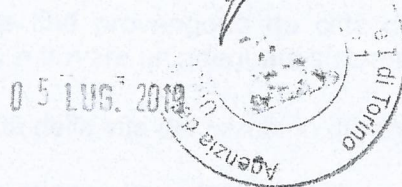
Il Presidente

Laura Cancedda

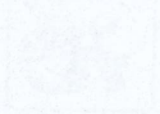
Laura Cancedda

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato **05 LUG. 2019 3994**
Serie **3** Cod. T.O. **1**
€ **1**
IL DEPOSITANTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
DEPOSITATA CHE AI SENSI DELL'ART. 19
DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI RILASCIATA ALLA
PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE NE ERA
IN POSSESSO.



10000 115



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO BIMBI ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO BIMBI ODV**" siglabile "**AITF BIMBI ODV**". L'ODV ha sede legale nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 e 18.
4. L'AITF Bimbi gode di autonomia giuridica, patrimoniale, economica e finanziaria, così come previsto dallo Statuto Nazionale e si rifà agli scopi dell'AITF Nazionale. I soci dell'AITF Bimbi sono anche soci dell'AITF Nazionale.

Art. 2

Scopi e finalità

L'ODV è a struttura democratica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- accogliere e sostenere, anche attraverso un sostegno psicologico, le famiglie e i bambini affetti da epatopatie e/o malattie che potrebbero portare al trapianto di fegato o di altro organo solido, e alle famiglie e bambini già sottoposti a trapianto di fegato o altro organo solido.
- aiutare le famiglie che provengono da città distanti dalle strutture sanitarie ove avviene il ricovero a trovare un'adequata sistemazione abitativa;
- migliorare la qualità della vita del bambino durante il ricovero ospedaliero;
- facilitare la comunicazione tra la famiglia e il personale sanitario;
- collaborare o promuovere l'attività di studio e di ricerca nell'ambito dei trapianti d'organo;
- pubblicizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche della donazione.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

a) assicurare una presenza diretta all'interno delle strutture sanitarie attraverso volontari formati al fine di sostenere ed assistere le famiglie e i bambini in attesa di trapianto o già trapiantati, seguendoli da vicino, fornendo loro informazioni utili, sostegno psicologico, aiutando coloro che risiedono lontano dalle strutture nella ricerca di alloggi in occasione dei ricoveri in ospedale; tutelandoli nell'assistenza, offrendo sostegno economico a famiglie che versano in gravi difficoltà;

b) organizzare attività ed eventi per sensibilizzare la collettività ed avvicinarla alle problematiche connesse al trapianto d'organo;

c) organizzare incontri con il personale sanitario ospedaliero e la Direzione Sanitaria per migliorare la qualità del servizio offerto all'interno delle strutture sanitarie;

d) preparare percorsi informativi e formativi per le famiglie e i bambini di supporto alla gestione della malattia e aiutarli nell'iter burocratico ad essa connesso (richiesta di invalidità, esenzione ticket, agevolazioni legge 104 ecc...).

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.



Handwritten blue ink signatures and initials on the left margin.

5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi di privati e pubblici;
 - c) Contributi di organismi internazionali;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - h) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
 - i) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Le', 'Su', and 'JC'.

3. Le uscite dell'ODV sono rappresentate dalle spese per il suo buon funzionamento e per il conseguimento delle sue finalità.
4. L'esercizio sociale dell' ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato a ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:
- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'ODV;
 - c) per prolungata inadempienza degli obblighi assunti o per il mancato versamento della quota associativa annuale;
 - d) per causa di morte.
6. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

1. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
2. I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Art. 8 Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - f. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - g. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - h. delibera sull'esclusione dei soci;
 - i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - k. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - l. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - m. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5. Le deliberazioni assembleari, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono a cura di quest'ultimo allegate al libro dei verbali dell'Assemblea. Il libro dei verbali deve essere custodito nella sede sociale e rimanere a disposizione di tutti gli associati.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di metà + uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o di altro componente del direttivo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'EB', 'SH', and 'FC'.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo interno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; ha facoltà di aprire conti corrente per conto dell'ODV.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi componenti effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17 Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il registro dei volontari;
- il libro dei verbali delle assemblee;
- il libro dei verbali del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 18 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SU' and 'P']

quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 **Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Laura Cuccella

Salvo

Dissino

Dino Anna Piccini

Francesco Cosico